

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

RIAPERTURA TERMINI

Riferimenti normativi

- l.r. 6/2006 (artt. 10, 10-quater, 20-quater)*
- l.r. n. 11/1995

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore unico	Fino al termine della legislatura regionale	31 gennaio 2025

Requisiti specifici

Possesso di elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale.

Compenso

Il compenso è determinato, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale ed è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.

* **I.r. 6/2006** - Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)

Art. 10 (Organi)

1. Sono organi dell'ADiSU:
 - a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - b-bis) il Comitato di indirizzo.

Art. 10-quater (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:
 - a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
 - b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
 - c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
 - d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
 - e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

- f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
- g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
- h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
- i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
- l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
- m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
- p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
- q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 20-quater (*Compensi*)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati."

**** Art. 15 c.1 l.r. 11/1995 - Scadenza per fine legislatura.**

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

Omissis.

b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

Omissis."